

COMUNE DI ALAGNA VALSESIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLA FOGNATURA CITTADINA

CAPO I IMMISSIONE NELLA FOGNATURA DEGLI SCOLI, ACQUAI, ECC.

Art. 1 OBBLIGO DI IMMISSIONE NELLE FOGNE

Tutti gli scoli degli acquai, lavatoi, orinatoi, servizi igienici e in genere tutte le acque di rifiuto e le acque nere provenienti dagli stabili di qualsiasi specie dislocati in prossimità di una via o spazio pubblico percorsi da un canale di fognatura nera o mista, devono essere condotti, a cura e spese del proprietario, con tubazioni al canale stesso, secondo le prescrizioni del presente regolamento, con divieto, per esse di usare pozzi neri o fosse perdenti e di effettuare qualsiasi immissione lorda in altri canali pubblici o privati, e salvo le disposizioni speciali in seguito stabilite per gli altri eventuali scarichi industriali o speciali.

Art. 2 CASI SPECIALI

Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella fognatura esistente, è fatto obbligo ai proprietari di raccogliere gli scarichi luridi in cisterne in muratura a perfetta tenuta stagna, non solo, ma anche isolate dal terreno sul fondo e sui lati, a mezzo intercapedine di larghezza almeno cm. 50 la quale intercapedine dovrà sempre essere mantenuta libera ed ispezionabile.

Le cisterne dovranno essere intonacate in cemento almeno nelle facciate interne. Quando uno stabile non abbia accesso diretto ad una strada o spazio pubblico fognato ma trovasi contornato da altri fabbricati, immobili o terreni di proprietà di terzi, la regolarizzazione dei suoi scarichi potrà essere fatta collegandosi indirettamente alla fognatura stradale attraverso una delle proprietà confinanti previo accordo colle medesime.

Art. 3 ALLACCIAMENTI PARZIALI

Nel caso in cui non sia possibile allacciare l'intero stabile al canale di fognatura, l'Autorità Comunale permetterà che l'allacciamento sia limitato ad una parte dello stabile stesso, concedendo per il resto, l'uso provvisorio di cisterne fino a che sia reso possibile l'allacciamento anche per queste.

Art. 4 PRECARIETA' DEGLI SCARICHI PROVVISORI

Le speciali disposizioni di che agli art. 2) e 3) si intendono revocabili a giudizio dell'Amministrazione Comunale. Esse poi cadranno di pieno diritto, non appena verranno a cessare le condizioni che le determinano col rendersi possibile l'allacciamento alla Fognatura Comunale, che dovrà dai proprietari essere testè attuato, e con obbligo di corrispondere subito tutti i contributi senza alcun periodo di esenzione.

Art. 5 SCARICHI VIETATI

E' assolutamente vietato d'immettere nella fogna acque e liquidi in genere che in qualsiasi modo danneggino i manufatti, oltre a spazzature, ceneri e corpi solidi.

Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione o ripristino.

CAPO II - TIPI DI FOGNATURE STRADALI - MODALITA' PER L'IMMISSIONE -ALLACCIAMENTI

Art. 6 IMMISSIONE DI SCARICHI DOMESTICI

Le condotte di fognatura stradale possono essere nere, bianche o miste.

I fabbricati fronteggianti le vie munite di fognatura mista dovranno immettere in essa tutti gli scarichi domestici di cui all'Art. 1) previa decantazione in apposite fosse biologiche e tutti gli scarichi di acque pluviali, sia che provengano da tetti, terrazze oppure da cortili od altri spazi scoperti, attraverso apposito sifone.

I fabbricati fronteggianti strade munite di doppia fognatura bianca e nera (canali, rii) dovranno immettere in quella bianca le acque piovane ed in quella nera le acque nere degli scarichi domestici.

E' assolutamente vietato immettere scarichi domestici nelle fognature bianche.

Art. 7 CANALIZZAZIONI INTERNE

Le opere di canalizzazione interna degli stabili si considerano opere igienico edilizie soggette alle disposizioni del P.R.G. e del regolamento edilizio vigenti nel Comune.

Tutti gli apparecchi per le evacuazioni di materie di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a sifone; l'immersione del sifone non dovrà essere inferiore a cm. 5.-

Itubi di caduta dei servizi igienici ed i condotti principali della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al di sopra del piano sottotetto e convenientemente ventilati mediante appositi esalatori; I tubi di discesa delle canali di gronda pluviali non si potranno mai far servire da esalatori.

Art. 8 PLUVIALI

I pluviali degli stabili saranno allacciati direttamente al collettore di fognatura bianca, od attraverso di apposito sifone alla fognatura mista. Il sifone è prescritto in ogni caso quando al di sopra delle grondaie vi siano abitazioni (mansarde) e terrazze accessibili.

Nelle condotte pluviali interne potranno essere immessi gli scarichi dei bagni e degli acquai solo quando essi siano costituiti da tubi di ghisa o grès o altro materiale di pari levigatezza ed impermeabilità ed allacciate alla canalizzazione interna e quando al di sopra delle grondaie non vi siano abitazioni o terrazze accessibili.

Art. 9 DOMANDE - PROGETTI - AUTORIZZAZIONI

Nessun allacciamento alla fognatura potrà essere fatto senza la prescritta autorizzazione del Sindaco.

Per tale autorizzazione occorre presentare domanda al Sindaco, corredata da:

- a) - planimetria generale della proprietà con le strade attigue, nella scala di almeno 1: 1000;
- b) - descrizione della rete interna e della rete di allacciamento alla fognatura stradale, dalla quale risultino i diametri delle tubazioni, le bocche, i pozzetti di ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi alla immissione nella fognatura stradale;
- c) - computi necessari ad individuare la superficie di ogni piano abitabile.

Art. 10 ALLACCIAMENTI DI NUOVE COSTRUZIONI

Per le nuove costruzioni, all'atto della presentazione del progetto di costruzione, si dovrà allegare separatamente anche il suddetto progetto delle condotte di fognatura. Quando, durante la costruzione di nuovi stabili, per evitare inquinamenti del suolo, si devono immettere nella fognatura stradale gli scarichi delle latrine provvisorie a servizio del cantiere, si dovrà usufruire dei condotti di immissione previsti per il nuovo stabile.

Art. 11 ALLACCIAMENTI DI STABILI PREESISTENTI

Tutti gli stabili preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento che non sono ancora allacciati alla fognatura stradale dovranno unificarsi alle prescrizioni del presente Regolamento entro 2 (due) mesi dalla entrata in vigore del Regolamento stesso.

Gli stabili invece che sono già allacciati alla fognatura, ma in modo difforme dalle prescrizioni del Regolamento, dovranno unificarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 12 STABILI LUNGO STRADE PRIVE DI CONDOTTI DI FOGNATURA

Appena entreranno in esercizio collettori di fognatura stradale lungo strade non ancora servite, il Sindaco darà avviso per iscritto ai proprietari di tutti gli stabili che dovranno essere allacciati ai canali di fognatura ai sensi dell'art. 1.

Essi proprietari, entro il termine di 8 (otto) mesi dal predetto avviso, dovranno provvedere a loro cura e spese allo spurgo completo ed alla soppressione dei pozzi neri e delle fosse perdenti, ed all'allacciamento della canalizzazione interna con la fognatura stradale secondo il progetto di cui all'art. 9 debitamente approvato. Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà imporre detto allacciamento in termine più breve, quando per ragioni di igiene le giudicassero necessarie.

Art. 13 SCARICHI SOTTERRANEI

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta motivata del proprietario dello stabile, potrà il Comune concedere l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

Per effetto della richiesta fatta, incoberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed ai terzi.

Art. 14 PRESCRIZIONI TECNICHE

Per le immissioni delle condotte private nelle fogne stradali si dovrà utilizzare esclusivamente degli appositi imbocchi (braghe) e ciò predisposti durante la costruzione della fognatura stradale, ove esistono.

Le condutture di allacciamento dovranno essere in tubi di grès o PVC rigido, e dovranno avere lo stesso diametro dei sopradetti imbocchi e comunque mai inferiori a 15 cm.

Le tubazioni di scarico di ogni singolo stabile dovranno essere immerse direttamente al canale di fognatura, salvo casi speciali da determinarsi di volta in volta dall'Autorità Municipale.

Tali condutture dovranno, prima dell'uscita dallo stabile essere munite di una bocca d'ispezione e di un sifone intercettatore.

Sul suolo stradale i reinterri dovranno essere eseguiti a piccoli strati ben costipati; l'ultimo strato dello spessore di cm. 20, per ricostruzione del sottofondo e della massicciata stradale, sarà costituito da pietrisco ben pigiato.

La costruzione di tali condotte dovrà sempre essere eseguita sotto la sorveglianza del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovrà essere comunicata tempestivamente la data di inizio dei lavori.

Art. 15 PRESCRIZIONI PER LA VIABILITA'

Per gli allacciamento interessanti strade non Comunali i proprietari dovranno ottenere apposita autorizzazione dall'Ente proprietario sia per quanto riguarda il suolo stradale sia per quanto riguarda la viabilità.

I lavori che interessano strade comunali dovranno essere iniziati e proseguiti ininterrottamente ed ultimati possibilmente in giornata.

Durante la loro esecuzione l'interruzione della via pubblica ed i lavori dovranno essere segnalati mediante i regolamentari cartelli stradali ed i relativi sbarramenti muniti di segnalazioni luminose.

Gli scavi, la posa delle tubazioni, i reinterri e la ricostruzione della massicciata dovranno, se del caso, essere eseguiti in diverse riprese su brevi tratti, ai fini di recare il minimo intralcio al transito.

Il transito non dovrà mai essere interrotto salvo i casi particolari, da determinarsi dall'Autorità Municipale.

Art. 16 STRADE PRIVATE

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo le strade private e queste verranno considerate come cortili comuni agli stabili stessi. I proprietari degli stabili fronteggianti le strade stesse dovranno quindi provvedere, nei termini stabiliti dal Regolamento all'esecuzione della fognatura della strada privata.

Ove i proprietari interessati non vi provvederanno nei termini prescritti, sarà in facoltà del Comune di provvedere alla esecuzione dell'opera ponendo a carico dei proprietari degli stabili in tutto o in parte prospicienti la strada, tutte le spese relative, in proporzione delle rispettive fronti.

Queste spese dovranno essere rimborsate secondo la liquidazione fatta dall'ufficio Tecnico Comunale.

Art. 17 VISITE DI CONTROLLO

Il personale Comunale potrà sempre procedere a visite di controllo, sia per constatare il buon funzionamento delle canalizzazioni interne e di allacciamento, sia per constatare le condizioni di fatto in base alle quali sono stati applicati i contributi.

Art. 18 MANUTENZIONE - RESPONSABILITA'

Tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ai condotti di allacciamento saranno a carico del proprietario, il quale resta pure l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi a causa delle opere autorizzate.

Di tutti i condotti privati posati o costruiti sul suolo pubblico, l'Autorità Comunale potrà disporre in caso di necessità a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione scritta al proprietario.

CAPO III - QUOTE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER GLI ATTACCHI - ESENZIONI PAGAMENTI - VARIAZIONI DI PROPRIETARIO DEGLI STABILI - RIDUZIONI -

Art. 19 QUOTE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE

Per quanto concerne le opere di fognatura in sede stradale i proprietari degli uffici latitanti, per ogni condotto di scarico, uscente dalla loro proprietà nella strada, da allacciarsi alla rete fognante, debbono corrispondere una quota (per ogni condotto e per ogni proprietario di fabbricato) commisurata alla entità delle spese di ripristino della massicciata stradale e del manto bituminoso eseguite dal Comune.

Qualora più proprietari di unità immobiliari diverse immettessero nella fognatura comunale con unico scarico, la quota rimborso spese di cui sopra si intende applicata solidamente ad ogni unità immobiliare.

Art. 20 ESENZIONI

Saranno esentati dalla predetta quota rimborso spese le Scuole Pubbliche e gli edifici di proprietà di uso comunale. Saranno pure esentati i portici aperti, i fienili i magazzini ed in genere tutti i locali formati un corpo di fabbricato distinto non destinato a dimora permanente o temporanea di persone, purchè non muniti di apparecchio che richieda uno scarico di fognatura.

Art. 21 RIDUZIONI

La quota rimborso spese per gli attacchi sarà ridotta del 50% per i ricoveri, per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e per gli istituti pubblici e privati di educazione.

Art. 22 DETERMINAZIONE ED ISCRIZIONE DELLE QUOTE DI ALLACCIO

Ogni proprietario di unità immobiliare deve dare notizia al Comune dell'avvenuto allacciamento per rendere possibile all'Amministrazione di eseguire i dovuti controlli.

Art. 23 PAGAMENTI

Le quote rimborso spese di allaccio devono essere versate alla Cassa Comunale in una sola rata e dovranno essere pagate al Comune esclusivamente dal proprietario, oppure dai comproprietari dello stabile in via fra loro indivisibile e solidale.

Tutti i versamenti dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dall'avviso di pagamento, decorso infruttuoso tale termine, si applicherà all'utente una penale nella misura del 10% della somma dovuta, senza pregiudizio degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati nell'interesse del Comune.

Art. 24 CAMBIAMENTO DI PROPRIETARIO

I proprietari degli stabili dovranno denunciare sollecitamente all'Ufficio Municipale il trapasso di proprietà, in mancanza di che rimarranno personalmente responsabili verso il Comune dell'eventuale mancato pagamento delle quote di allaccio in solido coi loro successori ed aventi causa.

Art. 25 LIMITI DELLA CONCESSIONE DI SCARICO

La concessione di scarico nella fogna pubblica si limita allo stabile per il quale venne richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai tipi depositati presso il Municipio.

Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno gli stabili contigui anche della stessa proprietà, senza aver prima ottenuto speciale permesso dell'Autorità Municipale.

CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE - DEROGHE - PENALI -

Art. 26 PRESCRIZIONI SPECIALI

E' riservata facoltà alla Giunta, per circostanze eccezionali, di dare prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, esclusa però sempre qualsiasi variazione alla misura e modalità dei corrispettivi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 27 CONTROVERSIE

Tutti i reclami sull'entità delle quote di allaccio e ogni altra contestazione elevata in base al presente Regolamento, saranno inappellabilmente risolti dalla Giunta Municipale.

Art. 28 PENALI

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dalla vigente legge Comunale e Provinciale, salvo alla Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

Art. 29 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal giorno primo del mese successivo a quello della sua approvazione da parte dell'Autorità Tutoria.